



Giuseppe Pellizza da Volpedo
La Fiumana – 1895

Gruppo di Volpedo

RETE DEI CIRCOLI SOCIALISTI
E LIBERTARI DEL NORD-OVEST
D'ITALIA

-Circolo La Riforma,
Milano

-Associazione Sandro
Pertini, Torino

-Associazione Labour
Riccardo Lombardi,
Alessandria

-Circolo Carlo Rosselli,
Milano

-Labouratorio Bruno Buozzi,
Torino

-Associazione Frida Malan,
Torino

-Circolo Calogero-Capitini,
Genova

-Club Porto Franco,
Milano

-Idea Socialista,
Verbania

-Unione Civica Riformatori,
Vercelli-Biella

-Nuova Società,
Milano

-Associazione Politica,
Torino

- Associazione Aldo
Olivieri, Torino

- Circolo Il Socialista,
Milano

- Circolo Sandro Pertini,
Pavia

- Centro Iniziative
Sociali, Milano

- Azione Riformista,
Savona

GRUPPO DI VOLPEDO

STATUTO

INDICE

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Art. 2 – SEDE

Art. 3 - FINALITÀ

Art. 4 - FINANZE

Art. 5 - I SOCI

Art. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - ASSEMBLEA SOCIALE

Art. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Art. 11 - MODALITA' DELL'ASSEMBLEA

Art. 12 - COORDINAMENTO

Art. 13 - COMITATO ESECUTIVO

Art. 14 – TESORIERE

Art. 15 - COLLEGIO DI GARANZIA

Art. 16 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Art. 19 - NORME FINALI

Art. 20 - NORME TRANSITORIE

Gruppo di Volpedo - Rete dei circoli socialisti e libertari del nord ovest d'Italia
Via Perino 6 – VOLPEDO (AL)

www.gruppodivolpedo.it - mail: info@gruppodivolpedo.it

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione senza scopi di lucro, denominata "**GRUPPO DI VOLPEDO - RETE DELLE ASSOCIAZIONI E DEI CIRCOLI SOCIALISTI E LIBERTARI DEL NORD OVEST D'ITALIA**", le cui finalità sono definite nel successivo articolo 3.

Il simbolo del Gruppo di Volpedo consiste in una riproduzione del quadro di Giuseppe Pellizza da Volpedo denominato **LA FIUMANA**.

L'accettazione dello Statuto è condizione necessaria per l'adesione alla Gruppo di Volpedo.

ART. 2 - SEDE

Il Gruppo di Volpedo ha sede legale in Volpedo (AL) via Perino 6.

Il Gruppo di Volpedo può strutturarsi in Leghe regionali o sub-regionali, con una o più sedi operative, diverse dalla sede legale.

La sede legale potrà essere variata solamente con delibera di un'Assemblea Straordinaria.

ART. 3 - FINALITÀ

Il Gruppo di Volpedo ha come scopo la diffusione e la conoscenza dell'Appello e del Manifesto di Volpedo e dei valori, proposte e programmi in essi contenuti, nonché di coordinare le iniziative delle associazioni aderenti, che decidono di promuovere singolarmente o in forma associata su impulso del Gruppo di Volpedo o in esecuzione di decisioni del Gruppo di Volpedo

Il Gruppo di Volpedo si identifica con la storia e i valori del socialismo democratico e sostiene le organizzazioni europee (PSE) e internazionali (IS) dei partiti socialisti, socialdemocratici e laburisti e ne chiede la trasformazione, a livello europeo, in un vero e proprio partito sovranazionale, cui sia possibile aderire individualmente e/o collettivamente.

Nelle iniziative e attività del GRUPPO DI VOLPEDO si valorizzano gli apporti dei giovani e delle donne, come dei diversamente abili e degli stranieri.

A tal fine promuove, principalmente, le seguenti attività:

- organizzazione di seminari, mostre, esposizioni convegni, conferenze e corsi di formazione
- pubblicazione di studi, atti di convegni e libri,
- conferimento di incarichi di studio e/o ricerche
- edizione e duplicazione di opere di qualsiasi genere letterario, grafico e artistico.

Il Gruppo di Volpedo per il raggiungimento dei propri fini può compiere atti e/o concludere contratti di qualsivoglia natura e genere, commerciali e non commerciali, a titolo oneroso e gratuito, aventi ad oggetto beni mobili e immobili, come esemplificativamente affittare e condurre immobili, così come comprarli o venderli, accendere mutui, iscrivere ipoteche sui beni di proprietà, compiere ristrutturazioni, affidare e assumere appalti di costruzione ovvero fornire e acquisire beni e servizi.

Art. 4 - FINANZE

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a dalle quote associative, stabilite di anno in anno con delibera del Comitato Esecutivo e ratificate dall'Assemblea dei Soci;
- b dalle elargizioni e contributi volontari effettuate dagli associati;

- c dalle liberalità ricevute in occasione di manifestazioni alle quali l'Associazione partecipi o ne sia promotrice;
- d da contributi privati e/o pubblici, nazionali ed internazionali;
- e da sovvenzioni, donazioni, eredità o legati o lasciti di Terzi o di associati, sia con espresso vincolo di destinazione che senza precisazione di destinazione;
- f dalle eventuali rendite finanziarie e immobiliari.

E' fatto divieto assoluto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali proventi tra gli associati. Ogni eventuale avanzo di gestione deve essere obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto.

ART. 5 - I SOCI

Il numero degli aderenti al Gruppo di Volpedo è illimitato.

Possono chiedere di aderirvi le Associazioni e le persone fisiche che sottoscrivano lo Statuto ed eventuali Regolamenti funzionali del Gruppo di Volpedo stesso.

I Soci del Gruppo di Volpedo si suddividono nelle seguenti categorie:

1) **Soci Fondatori:** Le persone e le Associazioni che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Gruppo di Volpedo;

2) **Soci Ordinari:** le Associazioni che condividono le finalità del Gruppo di Volpedo, si impegnano ad accettare il contenuto del presente Statuto e partecipano alla vita associativa in modo organico, ferma restando l'autonomia di promuovere iniziative e attività secondo le proprie libere determinazioni;

3) **Soci Individuali:** le persone fisiche che si riconoscono negli scopi del GdV e ne accettano lo Statuto senza fare parte di una delle Associazioni aderenti.

4) **Soci Aggregati:** le Associazioni che intendono partecipare alle attività del Gruppo di Volpedo senza però farne parte in modo organico.

5) **Soci Onorari:** sono persone fisiche i quali, per particolari meriti culturali, personali e per attività svolte, vengono nominati tali su delibera dell'Assemblea e su proposta del Coordinamento.

Le Associazioni e i singoli, che intendono aderire al Gruppo di Volpedo devono inoltrare specifica richiesta scritta, impegnandosi a rispettare lo Statuto, compilando il modulo di adesione con le indicazioni dei rispettivi rappresentanti e versando la quota associativa.

L'ammissione di nuove Associazioni è deliberata dal Comitato Esecutivo con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti ed è ratificata dall'Assemblea sociale del Gruppo di Volpedo.

ART. 6 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci sono tenuti:

a) ad osservare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere un comportamento eticamente corretto nei confronti del Gruppo di Volpedo;

c) a versare la quota associativa alla scadenza prevista;

d) a comunicare il cambio di residenza e di indirizzo telematico.

I Soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) ad accedere alle cariche associative.

I Soci hanno diritto inoltre a frequentare i locali sociali ed a servirsi gratuitamente del materiale di studio e della documentazione in possesso del sodalizio, nel rispetto della normativa a tutela del diritto alla riservatezza.

La qualità di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o indegnità.

Le Associazioni aderenti possono recedere dal Gruppo di Volpedo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Coordinamento.

In caso di mancato pagamento della quota associativa il Comitato Esecutivo, previo sollecito scritto, può escludere il Socio moroso.

L' espulsione di un Socio viene sancita dall'Assemblea sociale per gravi atti o comportamenti dei Soci nei loro rapporti con il Gruppo di Volpedo, con altri Soci o con terzi, che siano giudicati incompatibili con lo Statuto e tali da ledere l'immagine del Gruppo di Volpedo, costituendo un danno comprovato per esso.

Il Socio espulso ha facoltà di presentare ricorso, che deve pervenire al Collegio di Garanzia entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Il Comitato di Garanzia è competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

ART. 7 - QUOTA ASSOCIATIVA

La quota associativa, differenziata tra quota di Associazioni e singoli, è stabilita annualmente dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Comitato Esecutivo e deve essere versata entro la data della convocazione della prima Assemblea Ordinaria e comunque il 31 marzo di ogni anno.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi del Gruppo di Volpedo sono:

- a l'Assemblea sociale
- b il Coordinamento
- c il Comitato Esecutivo
- d la Segreteria Organizzativa
- e il Tesoriere
- f il Collegio di Garanzia

ART. 9 - ASSEMBLEA SOCIALE

L'Assemblea Sociale è l'organo sovrano del Gruppo di Volpedo.

Ogni Socio Fondatore o Ordinario può designare sino a tre membri, che dispongono di un solo voto, espresso dal membro designato quale capo delegazione o, in mancanza di designazione dal legale rappresentante dell'Associazione o da chi ne faccia le veci

I soci individuali hanno diritto di parola, ma non di voto, prima delle riunioni dell'Assemblea possono concordare su una loro rappresentanza unitaria, alla quale si applicano le stesse regole valide per le Associazioni.

Con decisione assunta dal Coordinamento, con la maggioranza dei 2/3 dei soci, i soci individuali quando il loro numero superi le 20 unità per regione di residenza possono essere autorizzati a designare una rappresentanza a base regionale

Le Assemblee sono convocate tramite mail o fax, i Soci sono convocati in Assemblea dal

Coordinamento mediante comunicazione scritta, contenente l'Ordine del Giorno, da inviarsi a ciascun Socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea può essere, altresì, convocata, con regolare comunicazione scritta da inviare ad ogni socio con almeno dieci giorni d'anticipo sulla data prevista e sottoscritta da almeno 1/3 dei Soci fondatori o ordinari.

L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo d'Italia diverso dalla sede legale.

ART. 10 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo e sugli indirizzi generali dell'Associazione.

Viene convocata dal Coordinamento almeno due volte l'anno, per l'approvazione del conto consuntivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio sociale.

Tra le competenze dell'Assemblea Ordinaria sono comprese:

- la nomina del coordinamento del Gruppo di Volpedo;
- la nomina dei componenti del Comitato Esecutivo;
- la nomina del Tesoriere;
- la nomina del Collegio di Garanzia;
- la definizione, su proposta del Comitato Esecutivo, delle quote associative annuali;
- la ratifica delle domande di adesione, approvate in via d'urgenza dall'Esecutivo;
- la delibera sull'espulsione di soci ai sensi del precedente art 6;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Coordinamento lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Soci, fondatori o ordinari.

L'Assemblea Straordinaria delibera inoltre sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per le convocazioni valgono le modalità previste nel precedente art. 9.

ART. 11 - MODALITA' DELL'ASSEMBLEA

Le Associazioni aderenti al Gruppo di Volpedo sono rappresentate in Assemblea dai membri effettivi designati per iscritto dall'Associazione di appartenenza. Le Associazioni hanno libera facoltà di sostituire, in qualsiasi momento, i propri rappresentanti, dandone comunicazione scritta. Quando un'Associazione designa più di un rappresentante deve indicare il nominativo del Capo delegazione ovvero del legale rappresentante dell'Associazione o chi ne fa le veci. Il legale rappresentante di un'Associazione ha sempre il diritto di partecipare alle Assemblee, anche nel caso non faccia parte della delegazione.

Il capo delegazione fa parte di diritto del Comitato esecutivo.

Al momento della domanda di affiliazione ogni Associazione fornisce le generalità ed i recapiti del suo legale rappresentante e si impegna a comunicare ogni variazione intervenuta.

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i Soci Fondatori e Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun Socio spetta un solo voto.

I soci individuali intervengono con le modalità specificate al precedente articolo 9.

I Soci Onorari e Aggregati possono intervenire all'Assemblea, senza diritto di voto.

Soltanto i Soci Fondatori e Ordinari possono farsi rappresentare da altri Soci. Nessun Socio può essere portatore di più di due deleghe, che devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell'Associazione.

L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi ed in seconda convocazione con la presenza della metà più uno delle Associazioni Fondatrici ed Ordinarie; le deliberazioni si assumono con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria delibera validamente lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Possono essere convocate, per deliberare su temi specifici, delle "Assemblee telematiche" il cui funzionamento sarà definito dal Comitato Esecutivo con apposito regolamento.

ART. 12 - COORDINAMENTO

Il Coordinamento è costituito da tre membri. Al suo interno definisce le funzioni di Portavoce, vice portavoce e segretario. Il portavoce è il legale rappresentante del Gruppo di Volpedo

Il Coordinamento è eletto dall'Assemblea, a maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti.

Il Coordinamento convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.

Il Coordinamento rimane in carica per il periodo di un anno, può essere revocato dall'Assemblea ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Il Coordinamento svolge funzioni operative relative alle attività della Gruppo di Volpedo e di rappresentanza esterna dello stesso; attua le indicazioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo ed informa in maniera assidua e costante le Associazioni, in ordine a tutte le attività svolte in attuazione di quanto previsto dall'art. 3; mantiene inoltre i rapporti con le Associazioni medesime.

Il coordinamento delibera a maggioranza dei 2/3 dei membri.

Non possono far parte del Coordinamento del Gruppo di Volpedo coloro che ricoprono le cariche di Segretari, o cariche equivalenti, provinciali, regionali o nazionali di Partiti.

ART. 13 - COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da un rappresentante per ogni associazione fondatrice o ordinaria del Gruppo di Volpedo, di norma è individuato nel capo delegazione in Assemblea, salvo indicazione diversa dell'associazione rappresentata.

La composizione del Comitato Esecutivo viene ratificata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti al voto, le sue riunioni sono presiedute da un membro del Coordinamento.

Esso svolge funzioni di studio ed approfondimento delle deliberazioni assunte dall'Assemblea Sociale ed al suo interno si struttura in Gruppi di lavoro tematici.

È funzione dell'esecutivo l'accettazione delle domande di adesione da parte di nuove Associazioni, accettazione che comunque dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile.

Il Comitato Esecutivo dura in carica per un anno, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Nel caso in cui venga meno la completezza del Comitato, il Comitato provvede alla propria reintegra su indicazione dell'Associazione non più rappresentata .

Il Comitato Esecutivo demanda al Segretario o , in caso di su assenza, ad altro componente della Segreteria organizzativa, di regola il più giovane di età, di compilare il processo verbale delle riunioni.

Gruppo di Volpedo - Rete dei circoli socialisti e libertari del nord ovest d'Italia

Via Perino 6 – VOLPEDO (AL)

www.gruppodivolpedo.it - mail: info@gruppodivolpedo.it

Le sue riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei membri e delibera con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei presenti al voto.

Ai lavori del Comitato Esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, i componenti della Segreteria organizzativa, del Collegio di Garanzia ed il Tesoriere.

L'Esecutivo è convocato tramite mail o fax, con un preavviso di almeno 5 giorni.

ART. 14 - TESORIERE

Il Tesoriere viene eletto e può essere revocato dall'Assemblea a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale, predisponendo i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, sentito il parere del Collegio di Garanzia.

La carica di tesoriere è incompatibile con tutte le altre cariche esecutive (Coordinamento, Esecutivo e Garanti). Rimane in carica per il periodo di un anno ed è rieleggibile.

ART. 15 - COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia, costituito da tre componenti, viene eletto e può essere revocato o modificato dall'Assemblea con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Esso è convocato e presieduto da un Presidente, eletto dal Collegio medesimo.

Esso svolge funzioni di

- garanzia relative all'osservanza delle norme del presente Statuto.
- collegio di ultima istanza sulle controversie che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli Associati, compresa l'esclusione dei Soci aderenti, allorché se ne verificano i presupposti per fatti e comportamenti messi in atto dai Soci ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto.

Le deliberazioni assunte in qualità di collegio di ultima istanza sono inappellabili.

- revisore dei conti. A tale scopo esercita il controllo su tutti gli atti di gestione amministrativa, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e di legge, esamina i bilanci e la loro correttezza, esprimendo su di essi un parere formale scritto, presentato all'Assemblea, accerta periodicamente la consistenza di cassa.

Esso rimane in carica per il periodo di un anno ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Nel caso in cui venga meno la completezza del Collegio, l'Assemblea provvede ad integrarlo nella prima riunione utile.

ART. 16 - SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

La Segreteria Organizzativa è composta di cinque membri di cui almeno tre debbono essere componenti del Comitato Esecutivo, è un organo meramente operativo e fornisce il supporto operativo per il funzionamento del Gruppo di Volpedo.

Assume competenze nell'organizzazione delle attività, cura in particolare la distribuzione del materiale informativo, l'organizzazione degli eventi, la stesura dei verbali delle riunioni dell'Assemblea ed eventuali ulteriori mansioni che il Comitato Esecutivo riterrà opportuno attribuirgli. Per l'espletamento delle sue attività è presieduta dal Coordinatore-Segretario.

La Segreteria organizzativa può avvalersi dell'opera di ulteriori collaboratori esterni, nei modi previsti dalla legge.

La Segreteria organizzativa rimane in carica per il periodo di un anno, i suoi componenti sono

nominati e possono essere sostituiti dal Comitato Esecutivo in qualsiasi momento e sono rinominabili.

ART. 17 - SCIoglIMENTO

La Gruppo di Volpedo è costituito a tempo indeterminato.

Cause di scioglimento automatico del Gruppo di Volpedo sono costituite dalla volontà di tutti gli associati; dal recesso, che può essere esercitato in qualunque tempo, ad opera di non meno di quattro quinti degli associati.

Inoltre, costituiscono cause di scioglimento del Gruppo di Volpedo l'impossibilità di funzionamento della stessa ovvero la sua protratta inattività, che dovranno essere constatate dall'Assemblea ed ogni altra causa prevista dalla legge.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Gruppo di Volpedo, nei modi e nelle forme di legge, il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente devoluto a fini di utilità sociale ovvero ad enti, istituti, fondazioni, case editrici del movimento operaio e socialista o intitolate a personaggi della storia del movimento socialista italiano, europeo o internazionale.

Alla devoluzione di tali fondi provvederà, quale liquidatore, il Collegio di Garanzia.

ART. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto può essere modificato a seguito di deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, convocata dal Coordinamento o da almeno un terzo dei Soci, secondo quanto previsto dagli artt. 10 e 11 del presente Statuto.

ART. 19 - NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti della Repubblica Italiana, così come integrate, ovvero integrabili, mediante ricorso alle norme dell'ordinamento Europeo.

ART. 20 - NORME TRANSITORIE

In deroga al sovraesteso Statuto la costituzione in associazione del Gruppo di Volpedo è effettuata da persone fisiche, appartenenti ad associazioni, circoli, movimenti aderenti all'Appello di Volpedo.

Le entità collettive già aderenti all'Appello di Volpedo o che entrano a far parte dell'Associazione Gruppo di Volpedo entro l'11 di settembre sono a tutti gli effetti Soci fondatori.

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, il versamento delle quote associative per l'anno 2010 da parte delle associazioni di cui al punto precedente può essere effettuato entro l'11 settembre sul conto corrente che sarà indicato dal tesoriere.

Il coordinamento è autorizzato ad apportare modifiche allo Statuto in sede di atto costitutivo e fino alla data dell'11 settembre 2010.

***Approvato all'unanimità dai soci fondatori riuniti
in Piazza Quarto Stato di Volpedo (AL)
il giorno 02 GIUGNO 2010 alle ore 17,30.***

Il presidente della riunione

Il segretario verbalizzante

**Gruppo di Volpedo - Rete dei circoli socialisti e libertari del nord ovest d'Italia
Via Perino 6 – VOLPEDO (AL)
www.gruppodivolpedo.it - mail: info@gruppodivolpedo.it**

GIANCARLO CALDONE

GIAN LUCA CHIESA